
L'anno Duemiladiciannove il giorno ____ del mese di AGOSTO in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____,

TRA

la **sig.ra Maltese Maria Teresa**, nata a Siracusa il 22/11/1975 iscritta all'AIRE del Comune di Rosolini e residente a Filderstadt (Germania) via Hans–Han–Strasse n. 6, nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore Bellardita Valeria, nata a Ostingern in data 3 Maggio 2004, da una parte;

ED

il **Comune di Rosolini**, con sede in via Roma n. 2 , CF/P.Iva: 00056590896, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Avv. Giuseppe Incatasciato, dall'altra;

PREMESSO

- **Che** con atto di citazione notificato in data 24 Ottobre 2008 la **sig.ra Maltese Maria Teresa**, nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore B.V., nata a Ostingern in data 3 Maggio 2004 citava innanzi al Tribunale di Siracusa, sez. distaccata di Avola, il Comune di Rosolini chiedendo che quest'ultimo venisse ritenuto responsabile delle lesioni subite dalla minore in data 23 Giugno 2008 mentre passeggiava a Rosolini all'interno del parco pubblico denominato Giovanni Paolo II;

- che con sentenza n. 108/2013 nella causa iscritta al n. 1008/2008 R.G.A.C. il Tribunale di Siracusa sezione distaccata di Avola accoglieva la domanda di parte attrice condannando il Comune di Rosolini a risarcire all'attrice la somma di euro 1.524,50 oltre agli interessi dal fatto al soddisfo e oltre le spese che liquidava in euro 1.500,00 oltre Iva , CPA e spese di CTU;

-**Che** a seguito dell'atto di appello proposto dal Comune di Rosolini la Corte d'Appello di Catania emetteva la sentenza n.1810 del 10 Ottobre 2017, con la quale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1317/2013 R.G., rigettava l'appello proposto dal Comune di Rosolini, in persona del sindaco pro tempore e, per l'effetto, lo condannava al pagamento in favore di Maltese Maria Teresa alle spese di lite che liquidava in complessive euro 915,00 oltre IVA, CPA e spese generali;

- **Che** in virtù delle predette Sentenze **la sig.ra Maltese Maria Teresa è creditrice del Comune di Rosolini della complessiva somma di euro 4.977,57** di cui euro 1.739,28 per sorte capitale e interessi maturati, euro 1.903,20 per compensi e spese legali liquidate nella sentenza di I grado ed euro 1.335,09 per compensi e spese legali liquidate nella sentenza di II grado del giudizio;

- **Che** inoltre deve essere computata la somma di euro 676,00 per la parte eventualmente dovuta per le spese di CTU come da Decreto di liquidazione del 25 Novembre 2010 ;

- **Che**, peraltro, con reiterate richieste, tra le quali lettera PEC del 18 Settembre 2018, la sig.ra Maltese Maria Teresa per il tramite del proprio avvocato Giovanni Giuca ha chiesto il pagamento della somma della quale la predetta è creditrice nei confronti del Comune di Rosolini, in virtù delle Sentenze sopra menzionate;
- **Che**, prima con deliberazione della Giunta Comunale seduta del 13 Dicembre 2018 n. 163 e di seguito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 07/03/2019 veniva riconosciuto da parte del Comune di Rosolini, ai sensi dell'art 194, comma I lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio riferito alla sentenza del Tribunale di Siracusa – sezione distaccata di Avola n. 108/2013 nonché della sentenza della Corte D'Appello di Catania n. 1810/2017 in favore della sig.ra Maltese Maria Teresa pari all'importo complessivo ammontante ad euro 4.977,57 ;
- **Che** il Comune di Rosolini con delibera di G.C. n. 79 del 17.05.2019 approvava un atto di indirizzo diretto ad attivare, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Ente stesso, il ricorso a transazioni novative per la definizione dei debiti in contenzioso dell'Ente, improntandole a parità di trattamento tra i creditori anche al fine di fronteggiare le esposizioni debitorie nel loro rilevante ammontare evitando il loro aumento per effetto degli oneri accessori.

RITENUTO

- **Che** lo strumento della transazione novativa consente di definire i debiti predetti in via bonaria, laddove i relativi creditori aderiscano alle proposte di transazione novativa rinunciando ad una parte del loro credito ed aderendo ad un piano di rateizzazione compatibile con le disponibilità finanziarie e di cassa dell'Ente.
- **Che** il debito del Comune di Rosolini nei confronti della sig.ra Maltese Maria Teresa rientra nel I scaglione che si richiama di seguito:

Fino ad € 5.000,00	-25% del credito	Una o più soluzioni entro il termine di mesi 18 dalla sottoscrizione della transazione novativa
--------------------	------------------	---

Tutto ciò premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:

- 1) La premessa fa parte integrante del presente atto;
- 2) Le parti concordano di stipulare una transazione novativa per cui la sig.ra Maltese Maria Teresa, nata a Siracusa il 22/11/1975 nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore B.V., nata a Ostingern in data 3 Maggio 2004 con la presente rinuncia alla quota di un quarto del credito vantato verso il Comune di Rosolini, aderendo ad un piano di rateizzazione compatibile con le disponibilità finanziarie e di cassa dell'Ente. Di contro il Comune di Rosolini, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, concordato l'abbattimento della quota di un quarto del debito, si obbliga a versare la complessiva somma di €. 3.564,17 , con le modalità di seguito menzionate:

- Euro 1.135,46 verranno corrisposte entro e non oltre giorni quindici dalla sottoscrizione della presente all'IBAN DE21600501017836081337 BIC: soladest600- BW-Bank, intestato alla sig.ra Maltese Maria Teresa, nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore Bellardita Valeria.
- Euro 2.428,71 verranno corrisposte dal Comune di Rosolini all'Avv. Giovanni Giuca all'IBAN IT63M0871384770000000010321 acceso presso la BCC PACHINO quale somma onnicomprensiva di spese e competenze legali in relazione ai due gradi di giudizio, scontato l'abbattimento della quota di un quarto del credito, somma che la sig.ra Maltese Maria Teresa autorizza che venga versata al di lei difensore in due o tre soluzioni entro il 31.03.2020 .

3) Viene scomputata dall'importo dovuto alla sig.ra Maltese Maria Teresa la somma di Euro 676,00 che per la parte eventualmente dovuta dal Comune di Rosolini al dott. Corrado CRO, quale spese per CTU liquidate con Decreto del 25.11.2010 somma a cui la sig.ra Maltese Maria Teresa rinuncia in via definitiva.

4) Con il puntuale adempimento delle sopradette obbligazioni, le parti dichiarano di ritenersi interamente soddisfatte e di non aver null'altro a pretendere per qualsiasi ragione, nessuna esclusa, in relazione alle circostanze indicate in premessa.

Rosolini, lì _____ .

L.C.S.

Maltese Maria Teresa

Il Sindaco

avv. Giuseppe Incatasciato
